

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

N°310854.= di Repertorio N°60470.= di Raccolta

REGISTRATO A

REPUBBLICA ITALIANA

Milano - DP II

L'anno 2022 duemilaventidue, il giorno 11 undici del mese di feb-

IL 18/02/2022

braio in Cologno Monzese nel mio studio in Via Visconti n. 4,

N. 15493 / 1T

innanzi a me Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese

Euro € 245,00

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

NAVONI MARA, nata a Vimercate (MB) il 6 agosto 1972, residente

a Milano (MI), Piazza Francesco Durante n. 24, Codice Fiscale NVN

MRA 72M46 M052E, cittadina italiana,

KOLECI JETMIRA, nata a Zogaj (Albania) il 26 giugno 1981 resi-

dente a Milano (MI), Via Termopili n. 29, Codice Fiscale KLC JMR

81H66 Z100Q, cittadina albanese, munita di permesso di soggiorno

n. I12225928 rilasciato dalla competente autorità italiana MI il 13

settembre 2017, con validità fino al 12 settembre 2022,

TOLOMEO ELEONORA, nata a Monza (MB) il giorno 1 marzo 1995

residente a Monza (MB), Via dei Prati n. 16, Codice Fiscale TLM

LNR 95C41 F704B, cittadina italiana,

NAVONI WALTER LUIGI, nato a Segrate (MI) il 12 settembre 1946

residente a Cologno Monzese (MI), Via Leopardi n. 9, Codice

Fiscale NVN WTR 46P12 I577B, cittadino italiano,

BIGNONE DEBORA nata a Monza (MI) il 14 marzo 1977 residente

a Cologno Monzese (MI) Via Meucci n. 26, Codice Fiscale BGN

DBR 77C54 F704Q, cittadina italiana;

TANGARI MICHELE nato a Bari (BA) il 24 settembre 1973 residente

a Milano (MI) Piazzale Francesco Durante n. 24, Codice Fiscale

TNG MHL 73P24 A662M, cittadino italiano;

NAVONI DANIELA nata a Milano (MI) il 12 febbraio 1966 residente a Monza (MB) Via Dei Prati n. 16, Codice Fiscale NVN DNL 66B52 F205T, cittadina italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue.

1) E' costituita tra i comparenti NAVONI MARA, KOLECI JETMIRA, TOLOMEO ELEONORA, NAVONI WALTER LUIGI, BIGNONE DEBORA, TANGARI MICHELE e NAVONI DANIELA l'Associazione denominata:

"Mondoabout APS"

con sede legale in Cologno Monzese (MI) Via Giacomo Leopardi n. 9.

2) L'Associazione non ha fini di lucro.

Lo scopo è specificato nell'allegato statuto.

L'Associazione è duratura illimitatamente dalla data del presente atto.

3) La vita dell'Associazione è retta, oltre che dalle norme del Presente atto costitutivo, dallo Statuto sociale che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera A) a formarne parte e integrante e sostanziale.

Il patrimonio comune dell'Associazione è costituito da:

a) quote sociali

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

4) Gli intervenuti determinano che inizialmente il contributo associativo sia stabilito in misura fissa di euro 25 (venticinque) per ciascun socio e quindi per un totale di euro 175,00 (centosettantacinque).

5) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) membri, in carica per tre esercizi sociali, con i poteri specificati nell'allegato Statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i compa-

renti signori: NAVONI MARA, KOLECI JETMIRA, TOLOMEO ELEO-

NORA e NAVONI WALTER LUIGI con le seguenti cariche:

. NAVONI MARA Presidente

. KOLECI JETMIRA Vice Presidente

. TOLOMEO ELEONORA Segretaria

. NAVONI WALTER LUIGI Tesoriere.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Vengono immediatamente conferiti al Presidente dell'Associazione i poteri di aprire conti correnti bancari e postali ed agire sugli stessi anche nei limiti dei fidi concessi.

6) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione con il presente atto costituita.

I comparenti dichiarano di aver ricevuto dal notaio rogante l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizzano espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferito al notaio predetto, il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria (ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della predetta normativa).

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antiriciclaggio

(D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successivi), i costituiti dichiarano:

a) che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;

b) che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione perfezionata con il presente atto sono i comparanti stessi, debitamente interpellati da me notaio, i cui dati identificativi sono esattamente quelli indicati nella comparizione del presente atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato pubblicazione mediante lettura da me datane con l'allegato ai costituiti che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio, alle ore 18,30 diciotto e trenta minuti.

Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me notaio su quattro facciate intiere e parte della quinta facciata.

Firmato: NAVONI DANIELA

" TOLOMEO ELEONORA

" NAVONI WALTER LUIGI

" NAVONI MARA

" TANGARI MICHELE

" BIGNONE DEBORA

" KOLECI JETMIRA

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)

Allegato A) al rep. n.310854/60470

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

		COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
		SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
		MONDOABAUT APS
		ARTICOLO
		Art. 1 - Denominazione e sede
		1. È costituita, l'associazione denominata:
		"Mondoabout APS"
		di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del
		Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti
		del d.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusiva-
		mente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qua-
		lifica da parte dell'istituzione preposta.
		2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di de-
		mocraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti
		gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a
		condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
		3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cologno Monzese
		(MI) e la sua durata è illimitata.
		4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune
		non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consi-
		glio direttivo.
		Art. 2 - Finalità
		1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
		solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
		- sostenere le famiglie con bambini/ragazzi autistici;
		6

- favorire la riabilitazione di bambini/ragazzi autistici;

- rappresentare un punto di informazione per l'autismo;

- sensibilizzare la comunità sui temi dell'autismo;

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

	2. In particolare l'associazione si propone di:	
	- creare uno sportello di ascolto, informativo e di sostegno per fornire informazioni relative all'autismo;	
	- formare personale specializzato con corsi di formazione per tutor aba (analisi del comportamento);	
	- dare supporto informativo su diritti ed agevolazioni legati alla disabilità;	
	- creare un forum di scambio tra famiglie e tra operatori del settore;	
	- sostenere economicamente la realizzazione di interventi/percorsi riabilitativi presso strutture idonee, da effettuare in favore di ragazzi/bambini autistici appartenenti a famiglie bisognose e/o fragili;	
	- realizzare eventi, incontri e momenti aperti al pubblico di informazione sull'autismo;	
	3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.	
	Art. 4 - Attività diverse	
	8	

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito

alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candi-

datura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al con-

	siglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni	
	eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.	
	3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle	
	decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'as-	
	sociazione stessa.	
	4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio diret-	
	tivo.	
	5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'as-	
	sociato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, en-	
	tro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'As-	
	semblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presiden-	
	te dell'Associazione.	
	6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del	
	contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	
	Art. 9 - Attività di volontariato	
	1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo	
	e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non pos-	
	sono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono	
	essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite	
	in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e appro-	
	vato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con	
	qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro	
	12	

rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre)

esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare

fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio

Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

	1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti	
	in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il	
	numero degli associati presenti in proprio o per delega.	
	2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza degli associati presenti.	
	3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla	
	modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.	
	4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea	
	straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta	
	dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il	
	voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito	
	libro dei soci.	
	6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità	
	e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli	
	interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti	
	all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo	
	ove è presente il segretario verbalizzante.	
	7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il	
	quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pub-

blici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre);

f) fissare l'ammontare del contributo associativo;

g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, pro-

muovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio

Direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità

e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio

stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e

che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di

voto.

5. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e

	passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;	
	. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.	
	3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.	
	Art. 19 - Il segretario	
	1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.	
	Art. 20 - Organo di controllo	
	1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	
	2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	

componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

	1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo	
	e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);	
	e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.	
	2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	Art. 22 - Risorse economiche	
	1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:	
	a) quote sociali	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,	

anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale

nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;

i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

	<p>4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.</p>	
	<p>Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili</p>	
	<p>1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.</p>	
	<p>2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>	
	<p>Art. 26 - Assicurazione dei volontari</p>	
	<p>1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.</p>	
	<p>2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.</p>	
	<p>Art. 27 - Devoluzione del patrimonio</p>	
	<p>1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel ca-</p>	
	<p>26</p>	

so l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cologno Monzese, il 11 (undici) febbraio 2022 (duemilaventidue).

Firmato: NAVONI DANIELA

" TOLOMEO ELEONORA

" NAVONI WALTER LUIGI

" NAVONI MARA

" TANGARI MICHELE

" BIGNONE DEBORA

" KOLECI JETMIRA

" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)